

# Il falso nella voluntary non giustifica il sequestro preventivo impeditivo

Dato che non sussiste l'autoriciclaggio, i beni oggetto della procedura non possono considerarsi profitto del reato e quindi non sono aggredibili

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [23550](#) di ieri, la Cassazione si è pronunciata sul sequestro ex [art. 321](#) comma 1 c.p.p.

Il caso riguardava un amministratore di diverse società, anche di diritto straniero, posto agli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli [artt. 5-septies](#) del DL n. 167/90 e [648-ter.1](#) c.p., per avere, nell'ambito della collaborazione volontaria ("**voluntary disclosure**"), fornito dati e notizie **non rispondenti al vero** nella relazione di accompagnamento alla domanda di adesione. Nella prospettazione accusatoria, il delitto di cui all'art. 5-septies si era integrato nella falsità delle dichiarazioni quanto alla dislocazione di beni, facendo risultare come detenute all'estero opere d'arte, tutte peraltro dichiarate, detenute in Italia, alla qualifica soggettiva del ricorrente (commerciante e non già collezionista) e alla coincidenza dell'ambito oggettivo tra detta procedura e una verifica fiscale iniziata pochi giorni prima.

D'altro canto, il reato di **autoriciclaggio** era stato contestato perché il ricorrente, immediatamente dopo la dichiarazione, aveva trasferito alcune di dette opere d'arte ad altro soggetto, estraneo al reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, con una serie di complesse operazioni societarie.

Chiamata a esprimersi sulla legittimità della misura cautelare restrittiva, la Cassazione concludeva per l'insussistenza del reato di autoriciclaggio, non potendo la consumazione del reato ex [art. 5-septies](#) del DL n. 167/90 generare, quale provento autoriciclato, gli stessi beni già esistenti e dichiarati (Cass. n. [14101/2019](#), si veda "[Dal falso nella voluntary nessun autoriciclaggio](#)" del 2 aprile 2019). In altre parole, per configurare l'autoriciclaggio, è necessario che dal reato presupposto derivi, in modo diretto, in capo al soggetto agente un **provento** che, appunto, viene riciclato per evitare la sua riconducibilità al medesimo reato presupposto. Se, invece, da quest'ultimo l'agente non trae nessun vantaggio patrimoniale, non può essere ravvisata la sussistenza di detta fattispecie.

All'annullamento della misura restrittiva era tuttavia sopravvissuto il sequestro ex [art. 321](#) comma 1 c.p.p. delle opere d'arte, su cui si è pronunciata la Cassazione ieri. La Corte premette che il **sequestro preventivo** "impeditivo" (art. 321 comma 1 c.p.p.) ha il fine di scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di un bene pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del medesimo ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Escluso – una volta ritenuto insussistente il reato di

autoriciclaggio – che le opere d'arte oggetto della voluntary disclosure potessero essere considerate profitto del reato di cui all'art. 5-septies DL 167/1990 e che, quindi, fossero aggredibili con il sequestro "di valore" ex [art. 321](#) comma 2 c.p.p., secondo la Corte il vincolo preventivo non poteva essere giustificato **neppure** quale sequestro "**impeditivo**". Infatti, indipendentemente da modalità e luogo della loro detenzione, le opere d'arte sequestrate erano state inserite nell'istanza di collaborazione volontaria e, come rileva la Cassazione, non risultavano "ulteriori" condotte criminose agevolabili dalla libera disponibilità delle opere d'arte.

In verità, posto che il reato si sarebbe perfezionato *unico actu*, con la presentazione della domanda fondata sui falsi presupposti, la Cassazione rileva che **nessuna relazione diretta** può individuarsi tra le conseguenze del reato contestato e la libera disponibilità delle opere d'arte in sequestro.

Per la Corte, la nozione di "cosa pertinente al reato" (art. 321 c.p.p.) va collegata alla finalità di impedire che la libera disponibilità del bene possa determinare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato contestato, ovvero agevolare la commissione di altri reati; tuttavia, è necessaria una relazione **specifica e stabile** tra il bene sequestrato e l'attività illecita e che risulti probabile, in caso di libera disponibilità della cosa, che la condotta venga reiterata (Cass. n. [26444/2014](#)).

Si tratta, quindi, di una nozione **più ampia** di quella di "corpo di reato" ([art. 253](#) c.p.p.) che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, la nozione non può estendersi sino al punto di rendere rilevanti rapporti tra la *res* e l'illecito penale meramente occasionali, per tali dovendosi intendere quelli solo sporadici o provvisori, insufficienti a giustificare l'assoggettamento del bene al vincolo cautelare (Cass. n. [38217/2018](#)).

Il sequestro preventivo deve, infatti, avere a oggetto "cose" oggettivamente e **specificamente** predisposte per realizzare attività criminose e che per ciò stesso costituiscano mezzo indispensabile, stabile e specifico per attuare o proseguire l'attività illecita; presupposti, questi, che non possono dirsi esclusi pur se, in ipotesi, il bene sia adibito anche ad altri scopi. Nel caso di specie nulla risultava in tal senso, così da doversi annullare anche il vincolo sulle opere d'arte.